

ALLEGATO A

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE,
CACCIA E PESCA, FORESTE**

**INTERVENTO SETTORIALE DELLA
PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI DELL'OCM VINO**

**AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
PER LA CAMPAGNA 2025-2026 DEL LAZIO.**

Sommario

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DELL' AVVISO, PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE	3
Art. 2 - SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI	3
Art. 3 - ATTIVITA' FINANZIABILI E PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE	4
ATTIVITA' FINANZIABILI	4
PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE	5
Art. 4 - STANZIAMENTO DISPONIBILE	5
Art. 5 - INTENSITA' DI AIUTO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE	6
Art. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI	7
Art. 7 - SPESE AMMISSIBILI, MONOPOLI DI STATO ED ESPOSIZIONE PREFERENZIALE	8
Art. 8 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	8
Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	8
Art. 10 - PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE AL PROGETTO	9
Art. 11 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI	10
Art. 12 - TERMINI DI VALUTAZIONE E ESECUZIONE DEI PROGETTI	11
Art. 13 - NOTIFICA GRADUATORIA	12
Art. 14 - FINANZIAMENTO DEI PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI	12
PROGETTI REGIONALI	12
PROGETTI MULTIREGIONALI	12
Art. 15 - MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI	13
Art. 16 - VARIAZIONI AI PROGETTI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL 20%	13
Art. 17 - VARIAZIONI AI PROGETTI DI IMPORTO SUPERIORE AL 20%	14
Art. 18 - MISURE DI FLESSIBILITA'	14
Art. 19 - ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI	15
Art. 20 - MATERIALE INFORMATIVO	15
Art. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI	16
Art. 22 - CONFLITTO DI INTERESSI	16
Art. 23 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	16
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	17
ELENCO ALLEGATI	23

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DELL' AVVISO, PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

Il presente Avviso definisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, e in attuazione delle previsioni del Decreto del Direttore Generale AGEBIL del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito anche MASAF) n. 215195 del 15 maggio 2025, le modalità operative e procedurali riguardo i progetti di ordine regionale e multiregionale per la Regione Lazio, per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, con i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro n. 331843 del 26 giugno 2023, ambito del presente Avviso è l'adesione al sostegno per:

- **Progetti Regionali**, che prevedono la promozione delle produzioni della Regione Lazio nella quale il soggetto proponente ha la sede operativa.
I progetti Regionali sono proposti a valere sui fondi della dotazione del Programma di sostegno per il settore vitivinicolo alla Regione Lazio, esclusivamente per la promozione delle produzioni vitivinicole del Lazio, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del Decreto ministeriale n. 331843/2023;
- **Progetti Multiregionali**, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 331843/2023, a valere dei fondi del Programma di sostegno del Lazio e su una riserva di cofinanziamento dei fondi della quota nazionale, per la promozione delle regioni partecipanti al progetto. I Progetti Multiregionali prevedono la promozione delle produzioni di almeno due regioni e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse.
La domanda di contributo è presentata, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato.
La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative;

Art. 2 - SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI

1. Possono accedere all'Intervento settoriale della "Promozione" i seguenti soggetti proponenti:

- a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 152 del regolamento UE 1308/2013;
- c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 156 del regolamento UE 1308/2013;
- d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'articolo 157 del regolamento UE 1308/2013;

- e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
- f. i produttori di vino, da intendersi come le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g. i soggetti pubblici, da intendersi come organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

2. Per le definizioni dei soggetti proponenti e dei relativi requisiti si rinvia alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 1 del Decreto ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023.

Art. 3 - ATTIVITA' FINANZIABILI E PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

ATTIVITA' FINANZIABILI

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1 del presente Avviso possono essere finanziati progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni, di cui all'articolo 7 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023. Le azioni ammissibili sono le seguenti:
 - a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
 - b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
 - e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
2. Per attività si intendono le singole iniziative attuate nell'ambito delle azioni ammissibili, di cui al precedente comma.
3. I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'Allegato 10 al Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato al presente Avviso.
5. In considerazione di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Decreto ministeriale MASAF, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2025 al 15 ottobre 2026.
6. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.
7. Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo.

PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale, la promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento UE 1308/2013:

- a. vini a denominazione di origine protetta;
- b. vini ad indicazione geografica protetta;
- c. vini spumanti di qualità;
- d. vini spumanti di qualità aromatici;
- e. vini con l'indicazione della varietà.

2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui alla lettera e) del punto 1 e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.

3. Le caratteristiche dei vini di cui al punto 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di cui al Decreto direttoriale MASAF n. 215195 del 15 maggio 2025.

Art. 4 - STANZIAMENTO DISPONIBILE

Ai sensi delle disposizioni del Decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 659723 del 13 dicembre 2024, le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione regionali e multiregionali per la Regione Lazio a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2026, sono stabilite in € 1.668.604,00; destinate:

- per € 1.000.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti regionali, richiesti con le domande di aiuto presentate sull'annualità 2025/2026,
- per € 480.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti multiregionali con capofila Lazio, richiesti con le domande di aiuto presentate sull'annualità 2025/2026,
- per € 32.490,00 a copertura degli anticipi della partecipazione di cantine laziali a progetti multiregionali con capofila altre regioni;
- per € 156.114,00 a copertura dei saldi in competenza 2026 dei progetti di Promozione già ammessi per le precedenti annualità;

2. Qualora una delle due tipologie dei progetti multiregionali evidenzi economie sulla dotazione finanziaria assegnata, le relative risorse potranno essere utilizzate per il finanziamento, in ordine di graduatoria, dei progetti approvati per la campagna 2025/2026 per l'altra tipologia dei progetti multiregionali.

3. I fondi destinati al finanziamento dei progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, saranno reintegrati nella quota di finanziamento dei progetti regionali approvati per la campagna 2025/2026.

4. In caso di economie nel corso dell'esercizio finanziario comunitario 2026 per la liquidazione dei saldi delle campagne precedenti dei progetti regionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui fondi di quota Regione Lazio, le risorse non utilizzate saranno sommate alle risorse di cui sopra, per il finanziamento dei progetti a valere sull'esercizio finanziario 2026.

Art. 5 - INTENSITA' DI AIUTO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE

1. Le percentuali di contributo rispetto alle spese progettuali previste sono indicate all'art. 13 del Decreto ministeriale e sono pari al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

2. Per i progetti regionali il contributo richiesto per ciascun progetto non può superare € 500.000,00 a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

3. Per i progetti multiregionali con capofila Lazio il contributo massimo richiesto a carico della Regione Lazio a sostegno delle aziende laziali non può superare € 250.000,00 a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

4. Ai sensi del Decreto direttoriale MASAF n. 215195 del 15 maggio 2025, il valore progettuale minimo dei progetti, considerando il totale delle spese programmate, è stabilito non inferiore ad € 100.000,00. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa previsti.

5. Per i soggetti proponenti che siano produttori di vino, di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è il seguente:

- se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
- se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile, stabilito dal decreto direttoriale MASAF n. 215195 del 15 maggio 2025, per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l'esercizio finanziario comunitario 2025/2026.

6. Per i soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e per le reti di impresa, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), i) e j) del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è il seguente:

- se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
- se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Resta inteso che, qualora i soggetti di cui sopra non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

7. Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l'esercizio finanziario comunitario 2025/2026.

8. Qualora il soggetto proponente sia un produttore di vino con unità operative in due regioni, è ammissibile la presentazione di un progetto regionale (per una delle due regioni) e un progetto multiregionale.

Art. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

Sono qui richiamati i requisiti soggettivi stabiliti dall'articolo 6 del Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025.

1. Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 1, par. 1, lettera k) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale, di cui al successivo articolo 7, comma 4 lett. i).
2. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante possiedono sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace dell'operazione e, a tal fine, devono presentare un'ideale referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'**Allegato 3** al Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato al presente Avviso.
3. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno una adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine:
 - i soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, per poter presentare domanda di contributo, devono avere complessivamente, nella voce "*totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato*" (estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato) un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato comunque superiore a 5.000 litri per ciascun partecipante.
 - nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "*totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato*" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato comunque superiore a 5.000 litri per ciascun partecipante. Le aziende che producono conto terzi sono tenute all'indicazione dei terzi che detengono le giacenze dichiarate.

Art. 7 - SPESE AMMISSIBILI, MONOPOLI DI STATO ED ESPOSIZIONE PREFERENZIALE

1. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'Allegato 10 al Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato al presente Avviso.
2. Ciascun progetto, per le tipologie regionale e multiregionale, può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi di cui all'Allegato 17 al Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato al presente Avviso. Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell'area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del Decreto ministeriale.
3. Le modalità relative alla realizzazione di specifiche attività promozionali, tra cui le esposizioni preferenziali ed altre fattispecie, tengono conto della regolamentazione specifica nei Paesi terzi con monopoli di Stato e delle condizioni per la realizzazione di attività promozionali previste negli altri Paesi terzi. La relativa disciplina è indicata nell'Allegato 10 al Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025.

Art. 8 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. **Le domande di contributo relative alla campagna 2025/2026 devono essere compilate e presentate utilizzando l'applicativo presente sul portale SIAN. Per poter utilizzare le funzionalità realizzate per la presentazione dei progetti, l'utente dovrà accedere al servizio Promozione Vino Paesi terzi - MASAF, presente sul portale SIAN (<https://www.sian.it/portale/>), seguendo la procedura riportata nell'Allegato 19 al Decreto direttoriale 215195 del 15 maggio 2025. anche allegato al presente Avviso.**
2. Le modalità di utilizzo dell'applicativo, messo a disposizione dal MASAF, sono definite nello specifico Manuale Utente di cui al predetto Allegato 19.
3. Le domande di contributo relative alla campagna 2025/2026 per i progetti regionali della Regione Lazio e multiregionali con capofila la Regione Lazio devono essere presentate entro e non oltre **le ore 12:00 del 31 luglio 2025.**
4. La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno presentata un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.
5. E' consentita l'abilitazione di uno o più soggetti delegati alla compilazione delle domande su applicativo SIAN. A tal fine, il soggetto proponente trasmette i modelli di delega, debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla scansione dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato, attraverso l'applicativo SIAN, seguendo la procedura descritta nell'Allegato 19.

Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo, da presentare con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente Avviso, è totalmente dematerializzata.

2. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione per la quale l'Amministrazione rende disponibili i relativi fac simili allegati al Decreto direttoriale 215195 del 15 maggio 2025 e al presente Avviso:

- a) Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria e di assenza di conflitto di interesse con i fornitori, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;
- b) Allegato 3: idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea;
- c) Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
- d) Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;
- e) curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente articolo 6, comma 1. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;
- f) nel caso di soggetti proponenti che siano organizzazioni professionali, associazioni o federazioni di consorzi di tutela o associazioni o federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;
- g) nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo costituente o reti di impresa, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'**Allegato 9** al Decreto direttoriale 215195 del 15 maggio 2025. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;
- h) nel caso di soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituente o costituite, i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative e reti di impresa, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.

3. Come previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto ministeriale, ciascun proponente può presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia.

Art. 10 - PREVENTIVI DI SPESA DA ALLEGARE AL PROGETTO

1. Al progetto, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, devono essere allegati i preventivi come segue:

- a) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, sia previsto un costo di riferimento, di cui all'Allegato 18 (Manuale Costi di riferimento) del Decreto direttoriale 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato quale parte integrante al presente Avviso, il proponente allega **un preventivo**, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
 - b) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, non sia previsto un costo di riferimento, di cui all'Allegato 18 del Decreto direttoriale 215195 del 15 maggio 2025, il proponente allega **tre preventivi comparabili**, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
 - c) nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega un preventivo corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.
2. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente e devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.
 3. I preventivi devono essere dettagliati e non possono essere presentati a corpo.
 4. Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.
 5. La trasmissione della documentazione di cui al presente articolo avviene in forma dematerializzata tramite applicativo SIAN.
 6. In casi eccezionali, debitamente motivati tramite specifica relazione, in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere b) o c).

Art. 11 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti sono valutati da un apposito Comitato regionale di valutazione (in seguito Comitato).
2. Il Comitato di valutazione accerta la ricevibilità delle domande di contributo, verificando che le stesse siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente Art. 8.
3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente Avviso e procede, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto ministeriale, alla:
 - i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale MASAF, ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;

- ii) verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 9 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.
4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne avanza richiesta, tramite comunicazione della competente struttura regionale, al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. In caso di inutile decorso del termine disposto si procede all'esclusione dal sostegno.
5. Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati, ed esplicitati all'Allegato 11 al Decreto direttoriale MASAF n. 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato al presente Avviso:
- a. livello di analisi e comprensione del contesto;
 - b. coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
 - c. qualità delle azioni proposte;
 - d. idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
 - e. coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
 - f. impatto sul mercato.
6. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
7. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 e specificato nell'Allegato 10 (Spese ammissibili) del Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato al presente Avviso. In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
8. Il Comitato, terminata la valutazione, predispose la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto nell'**Allegato 12** al Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato al presente Avviso. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione. In caso di ulteriore parità di punteggio a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità di cui sopra, si procederà alla definizione della graduatoria tramite sorteggio, in applicazione di quanto disposto all'art. 12, comma 4 del Decreto ministeriale.

Art. 12 - TERMINI DI VALUTAZIONE E ESECUZIONE DEI PROGETTI

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 8 del Decreto direttoriale MASAF n. 215195 del 15 maggio 2025, per la campagna 2025/2026 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali e multiregionali sono:

- a) 19 settembre 2025, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'Allegato 13 al Decreto direttoriale 215195 del 15 maggio 2025, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale.
- b) 26 settembre 2025, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;
- c) 26 settembre 2025, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale.

Entro 10 giorni lavorativi dalle sopra richiamate approvazioni delle graduatorie dei progetti regionali e multiregionali, la Regione trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifiche di pertinenza;

Agea realizza i controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale entro 30 giorni dai termini di cui alle lettere a) e c) del presente comma;

Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati entro 60 giorni dall'emanazione degli atti di conferma delle graduatorie da parte delle Autorità competenti, a seguito dei controlli precontrattuali, secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale.

Art. 13 - NOTIFICA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva è notificata ai soggetti beneficiari tramite posta elettronica certificata, ed è assegnato un termine non superiore a 7 (sette) giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

Art. 14 - FINANZIAMENTO DEI PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI

PROGETTI REGIONALI

I progetti regionali sono ammessi al finanziamento in ordine di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi regionali assegnati all'Intervento.

PROGETTI MULTIREGIONALI

Per i progetti multiregionali la quota di finanziamento da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% ciascuno fino al massimo del 50%, dell'importo del progetto presentato.

La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle attività previste dal progetto.

I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi di quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.

La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 12 del Decreto ministeriale.

Art. 15 - MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui al precedente comma, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del Decreto ministeriale.
3. I medesimi soggetti proponenti di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. Le Autorità competenti verificano il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne danno comunicazione al soggetto proponente e ad Agea.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art.3 del Regolamento UE 2021/2116.

Art. 16 - VARIAZIONI AI PROGETTI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL 20%

1. Nella realizzazione del progetto, i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16 del Decreto ministeriale.
2. Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea sono comunicate a ciascuna autorità competente. A tal fine, il beneficiario presenta alle Autorità competenti la comunicazione redatta conformemente all'Allegato 15 del presente Decreto, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti regionali e multiregionali con capofila Lazio la comunicazione è inviata al seguente indirizzo: agriqualita@pec.regione.lazio.it;
3. Le maggiori spese relative alle attività saranno eleggibili dalla data di comunicazione delle stesse.
4. La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo delle singole attività previste per ciascun Paese terzo all'interno delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
5. In caso di modifica degli importi di spesa o di nuova voce di spesa, il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 e specificato nell'Allegato 18 (Manuale dei Costi di riferimento). Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.
6. Qualora le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.

Art. 17 - VARIAZIONI AI PROGETTI DI IMPORTO SUPERIORE AL 20%

1. Le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea sono comunicate a ciascuna autorità competente almeno 15 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. Ciascuna autorità competente, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 commi 2 e 4 del Decreto ministeriale, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunicandolo al beneficiario e ad AGEA.
2. Le variazioni sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalle Autorità competenti. Le relative istanze di variante sono presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.
3. Resta inteso che l'eleggibilità delle spese decorre dalla data della richiesta di variazione. La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo delle singole attività previste all'interno delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1 per ciascun Paese terzo.
4. A tal fine, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, la comunicazione redatta conformemente all'Allegato 16 del presente Decreto, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti regionali e multiregionali con capo fila Regione Lazio la comunicazione è inviata al seguente indirizzo: agriqualita@pec.regione.lazio.it.
5. Le variazioni, debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili da ciascuna Autorità competente, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto ministeriale, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dall'Autorità competente e da essa approvate in conformità a quanto disposto dell'articolo 16 del Decreto ministeriale.
6. Il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, ove necessari, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 e specificato nell'**Allegato 18** (Manuale dei Costi riferimento). Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.

Art. 18 - MISURE DI FLESSIBILITA'

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 16 del Decreto ministeriale n. 331843/2023 in merito alla inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l'eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi, nei seguenti casi:
 - In caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;
 - in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;
 - nei Paesi terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate;

2. La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità.
3. Il Comitato di valutazione tiene conto, nell'esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.
4. La disciplina di flessibilità di cui ai commi precedenti si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta; il proponente utilizza, a tal fine, l'Allegato 16.

Art. 19 - ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'articolo 4 del presente Avviso. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'Allegato 17 al Decreto direttoriale MASAF n. 215195 del 15 maggio 2025, anche allegato al presente Avviso.

Art. 20 - MATERIALE INFORMATIVO

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 21 del Decreto direttoriale MASAF n. 215195 del 15 maggio 2025:

1. il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida adottate e recano, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale, secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione europea;
2. l'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso;
3. la menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese;
4. il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato;
5. la conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel Manuale dei controlli, redatto da Agea ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Decreto ministeriale. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo;
6. il materiale di cui al comma 1 reca altresì il logo del Ministero. Il logotipo del Ministero deve essere riprodotto sul materiale informativo in maniera visibile, deve essere di dimensione uguali,

in altezza o larghezza, rispetto all'emblema dell'Unione e in conformità con le prescrizioni contenute nel Manuale d'uso pubblicato alla pagina del sito del Ministero al link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188><https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188>;

7. il logotipo del Ministero è reso disponibile ai soggetti beneficiari tramite l'applicativo di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Decreto oppure è richiedibile secondo la procedura illustrata alla pagina del sito del Ministero al link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188><https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188>;

Art. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all'art. 14 comma 1 del Decreto ministeriale, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.
2. AGEA entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Organizzazioni Comuni dei Mercato e Sistemi di qualità.
3. Agea comunica alle autorità competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente copia del contratto modificato.

Art. 22 - CONFLITTO DI INTERESSI

I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale ed obiettiva delle attività progettuali potrebbe essere influenzata o compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici finanziari o personali diretti o indiretti o ogni altra comunanza di interessi.

Art. 23 - EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. L'erogazione del finanziamento, di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto ministeriale avviene, previa presentazione delle relative domande di pagamento, sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo concesso a seguito di valutazione delle domande di contributo e della pubblicazione delle graduatorie, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale. Per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.

2. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2025/2026, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.
3. Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire nei confronti degli Enti coinvolti diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto ministeriale, le sanzioni sono disciplinate dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente stabilito alle disposizioni del presente Avviso si fa riferimento e rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia ed ai Decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l'Intervento settoriale di sostegno.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle disposizioni del presente Avviso sulla base delle eventuali successive modifiche della normativa di riferimento ovvero di eventuali osservazioni formulate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in merito alla conformità del presente provvedimento alle disposizioni di normativa nazionale o comunitaria.

Art. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) si forniscono notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione degli interventi relativi alle procedure degli Interventi di sostegno al settore Vitivinicolo del PSP 2023-2027..

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure di ammissione al sostegno degli Interventi dell'OCM Vitivinicolo sono solo quelli di coloro che faranno domanda di sostegno, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, nonché ai fini delle conseguenti attività di controllo ed ispettive. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (*lex specialis*) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La Regione Lazio, in esecuzione del PSP 2023-2027 e dei relativi interventi, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

Il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti e adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:
telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
e-mail: urp@regione.lazio.it
PEC: urp@pec.regione.lazio.it.



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI (“DPO”)

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (*Data Protection Officer*), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

- Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale);
- Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax);
- Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID);
- Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN);
- Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...);
- Dati relativi all’ubicazione;
- Dati relativi alla salute;
- Altro (dati patrimoniali e reddituali).



LIBERTA’ O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione agli avvisi pubblici e ai bandi attuativi degli interventi previsti dal CSR 2023-2027.

La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all’avviso/bando, presa in carico dell’istanza, istruttoria, concessione del beneficio, l’accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.



FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;
- b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;

Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla gestione degli interventi in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul CSR 2023-207, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.



Base giuridica

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità costituita da una delle seguenti condizioni:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy);
- il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy.

La base giuridica del trattamento si identifica, altresì nel Reg. (UE) n. 2021/2115; Reg. (UE) n. 2021/2116; Reg. (UE) n. 2021/2117; Reg. (UE) n. 2021/2289; Reg. (UE) n. 2021/2290; Reg. (UE) n. 2022/1172; Reg. (UE) n. 2022/1173; Dec. C (2022) 8645 del 2/12/2022; L. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.; D.P.R. 445 del 28/12/2000; D.P.R. n. 313 del 14/11/2002; D. Ls n. 9 del 29/03/2004; DGR n. 15 del 12/01/2023; DGR n. 39 del 20/07/2023; Nel presente Avviso pubblico nell'atto di concessione conseguente all'accoglimento della domanda.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.



DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:

- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni. I dati raccolti attraverso il Sistema SIAN saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri



soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del CSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. In ossequio all'art. 28 GDPR, tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare e del responsabile/i del Trattamento (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del CSR. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI



Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI



Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità (1); non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Posto che il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi degli interventi del CSR, la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Si informa l'interessato che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

(¹) Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.



RECLAMI

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

ELENCO ALLEGATI

Costituiscono allegato, parte integrante al presente Avviso gli allegati pubblicati e resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ([Masaf - Intervento settoriale per la Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Avviso presentazione progetti campagna 2025/2026](#)) quale parte integrante al Decreto direttoriale n. 0215195 del 15 maggio 2025:

- Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria
- Allegato 3 - Idonea referenza bancaria
- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese
- Allegato 9 - Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa
- Allegato 10 - Spese ammissibili e spese non ammissibili
- Allegato 11 – Criteri di valutazione
- Allegato 12 - Criteri di priorità
- Allegato 13 - Modello trasmissione graduatoria
- Allegato 14.a – Schema di verbale
- Allegato 14.b – Schema di Checklist di verifica
- Allegato 15 - Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività
- Allegato 16 - Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività
- Allegato 17 - Elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti.
- Allegato 18 – Manuale utente_ Costi di riferimento
- Allegato 19 – Manuale d'uso applicativo SIAN per la presentazione dei progetti